



# UNIONE TERRE DI FIUME

tra i Comuni di  
**Molino dei Torti - Sale**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE N. 54**

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024 - RICONOSCIMENTO ANNUALE DELLE ECCEDENZE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. - RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'UNIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 6 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I..**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **Dicembre** alle ore **13:30**, nella Sala Giunta di Sale in Via Manzoni,1.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta dell'Unione.

All'appello risultano:

<b>N.d'ord.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	FANTATO ANNA	Presidente	X
2	ARZANI LAZZARINA	Assessore	X
3	CANOBBIO ENRICO	Assessore	X
Presenti: 3			Assenti: 0

Assiste e partecipa all'adunanza il **Segretario dell'Unione, MARIA MATRONE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente, ANNA FANTATO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

### Premesso che:

- i Comuni di Alluvioni Cambiò, Molino dei Torti, Piovera e Sale hanno costituito con decorrenza 1° gennaio 2017 l'Unione dei Comuni denominata “Terre di Fiume”, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi come dettagliatamente individuati all'art. 5 dello Statuto;
- l'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa. Con decorrenza 1° gennaio 2017 tutti i dipendenti dei Comuni aderenti alla summenzionata Unione sono stati trasferiti alla stessa determinando **un'unica configurazione datoriale**;
- con deliberazione G.U. n. 1 del 29/12/2016 è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Unione “Terre di Fiume, recependo i principi del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., da ultimo modificato con deliberazione G.U. n. 32 del 19/11/2019;
- a seguito della fusione tra i Comuni di Alluvioni Cambiò e Piovera, in attuazione della Legge Regionale n. 22 del 6 dicembre 2017 istitutiva del nuovo Comune di Alluvioni Piovera, l'Unione “Terre di Fiume” risulta costituita dai 3 (tre) Comuni di Alluvioni Piovera, Molino dei Torti e Sale;
- A seguito del recesso unilaterale del Comune di Alluvioni Piovera, in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale di Alluvioni Piovera n. 19 del 27/09/2019 e presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 22 del 19/11/2019, l'Unione “Terre di Fiume” risulta costituita dai 2 (due) Comuni di Molino dei Torti e Sale;

### Dato atto che:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, che le Amministrazioni siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- con l'entrata in vigore degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 come modificati dal decreto legislativo n. 75/2017 sono cambiate le regole e le prospettive per la redazione del piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni;

### Rilevato che:

- In data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) **... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente** (art.4 comma 2); b) “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, **garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione**. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (art.4, comma 3); c) **Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari**. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo

*l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge" (precisazione del decreto 8 maggio 2018);*

- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio 2018 n.111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, dove si afferma che *"la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente"*;

**Richiamata** la deliberazione di G.U. n. 33 del 18 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *"Rettifica ed integrazione della deliberazione di giunta dell'unione n. 10 del 31/01/2017 avente ad oggetto "ricognizione della consistenza della spesa di personale dell'Unione "Terre di Fiume"*;

**Richiamato** il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S.) dell'Unione per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione consiliare n. 16 in data 15/09/2021, esecutiva ai sensi di legge;

**Vista** la deliberazione Giunta Unione n. 53 in data 16/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024, redatto ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 - recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246" dando atto che il medesimo costituisce integrazione del D.U.P.S. 2022/2024 e come tale verrà materialmente recepito con la Nota di Aggiornamento del medesimo documento unico di programmazione;

**Dato atto che** a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale (nota prot. n. 4908/2021);

**Richiamato** il CCNL del 21 Maggio 2018 del comparto funzioni locali e dato atto della non rilevanza degli aumenti contrattuali ivi previsti ai fini del rispetto dei vincoli di spesa come statuiti dalla normativa vigente;

**Fatto constare che** ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede: *"5. All'Unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale"*;

**Richiamato** l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. "milleproroghe", che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

*"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. ... Omissis ...";*

**Visto** il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 Aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità stanziato in bilancio di previsione nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incrementi della spesa di personale a tempo indeterminato per i **Comuni** che si collocano al disotto dei predetti valori di soglia;

**Considerato che** le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, *si applicano ai Comuni* con decorrenza 20 aprile 2020;

**Vista** la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 4 in data 31 Marzo 2021 che ha sancito:

**"1. l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss-mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni.**

**2. le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di**

*personale con contratti di lavoro subordinato indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio dell'anno precedente”;*

**Fatto constare che:**

- ai sensi dell'art. 1 comma 229 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) espressamente dispone che: “A decorrere dall'anno 2016, fermo restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le **unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente**”;
- l'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015, prevedendo la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

**Richiamata** la dotazione organica dell'Unione “Terre di Fiume” come determinata con deliberazione di G.U. n. 21/2021, esecutiva ai sensi di legge, e ritenuto di dover provvedere alla nuova rideterminazione della dotazione organica dell'Unione espressa in termini finanziari e connessa al presente piano, come da **Allegato A**) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Dato atto che** l'Unione “Terre di Fiume” rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;

**Visto** il sistema dei profili professionali dell'Unione “Terre di Fiume”, come definito nell'atto di organizzazione segretariale n. 863 Prot., in data 28/06/2017 e dato atto che non necessita di modifiche;

**Atteso che**, nel rispetto della neutralità della spesa di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a livello organizzativo il piano triennale di fabbisogno del personale 2022/2024- è articolato come segue:

**Anno 2022**

Non si prevedono assunzioni (nel rispetto della normativa al tempo vigente);

**Anno 2023**

Non si prevedono assunzioni (nel rispetto della normativa al tempo vigente);

**Anno 2024**

- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria C – posizione economica C1, con profilo professionale "Agente di Polizia Municipale" per il servizio di Polizia Minicipale;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria B3 - posizione economica B3, con profilo professionale "Operaio Specializzato" per il servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria C – posizione economica C1, con profilo professionale "Istruttore Amministrativo" per il Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP e Ambiente e il Servizio di Protezione Civile;

**Rilevato che** il vincolo generale previsto in materia di spesa di personale per le Unioni di Comuni dall'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., così come computata dal servizio economico finanziario, risulta pari ad €. 962.940,00, come da prospetto **Allegato sub A**) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Fatto constare** che risulta pertanto rispettato il principio della progressiva riduzione della spesa di personale;

**Richiamata** la legge n. n. 56 del 19/06/2019, "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, il cui articolo 3, comma 8, espressamente dispone: "8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

**Ravvisata** la necessità di ridurre i tempi di reclutamento del personale dipendente dell'Unione "Terre di Fiume" in considerazione della carenza di risorse umane, a seguito delle cessazioni volontarie e per pensionamento, non verrà espletata la procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (D.L. n. 80/2021);

**Visto** il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;

**Visto** il parere favorevole del Revisore del Conto (Allegato D);

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Segretario dell'Unione e dal Responsabile del Servizio gestione bilancio contabilità finanziaria economico-patrimoniale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

**Visti:**

- il vigente Statuto dell'Unione;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi dell'Unione;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge,

**DELIBERA**

**1. Di approvare** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**2. Di approvare** il Piano triennale di fabbisogno di personale dell'Unione "Terre di Fiume" 2022/2024 come definito nell'allegato sub C) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, come segue:

**Anno 2022**

Non si prevedono assunzioni (nel rispetto della normativa al tempo vigente);

**Anno 2023**

Non si prevedono assunzioni (nel rispetto della normativa al tempo vigente);

**Anno 2024**

- a) assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria C – posizione economica C1, con profilo professionale "Agente di Polizia Municipale" per il servizio di Polizia Minicipale;
- b) assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria B3 - posizione economica B3, con profilo professionale "Operaio Specializzato" per il servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio;
- c) assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di categoria C – posizione economica C1, con profilo professionale "Istruttore Amministrativo" per il Servizio

Urbanistica Edilizia SUE/SUAP e Ambiente e il Servizio di Protezione Civile;

**3. Di prendere atto delle cessazioni di personale del triennio 2022/2024, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato sub B));**

**4. Di approvare** la rideterminazione della dotazione organica dell'Unione "Terre di Fiume" espressa in termini finanziari e connessa al presente piano, come da **Allegato sub A)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**5. Di dare atto che:**

- il vincolo generale previsto in materia di spesa di personale per le Unioni di Comuni dall'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., così come computata dal servizio economico finanziario, risulta pari ad €. 962.940,00, come da prospetto **Allegato sub A)** quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- il presente Piano costituisce integrazione del D.U.P.S. dell'Unione 2022/2024 e pertanto verrà recepito nella nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2022/2024;

**6. Di dare informazione** dell'adozione del presente Piano ai soggetti sindacali individuati dal CCNL del 21/05/2018;

**7. Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Unione nella sezione "Amministrazione Trasparente – nell'ambito degli "Obblighi di Pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale, nonché il suo invio al RGS mediante il modulo denominato "Piano dei Fabbisogni" in ambito SICO;

**8. Di dichiarare**, per l'urgenza connessa all'approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2022/2024, il presente atto immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime resa a parte e palesemente, ai sensi dell'art. 134 comma 4<sup>^</sup> del TUEL n. 267/2000 e s.m.i..

**ALLEGATO ALLA DELIBERA G.U. N. 54 del 16/12/2021**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente  
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

*F.to OMBRETTA MARIA BAMBINA BUFFADOSSI*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO  
AMMINISTRATIVO DEL PARERE TECNICO SEGRETARIO.

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente  
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

*F.to MARIA MATRONE*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to ANNA FANTATO

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
F.to MARIA MATRONE

---

**Copia conforme all'originale**

Sale, \_\_\_\_\_

SEGRETARIO DELL'UNIONE  
MARIA MATRONE